



07171/19

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[Empty box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 27245/2014

- Dott. VITTORIO NOBILE - Presidente - Cron. 2171
- Dott. ROSA ARIENZO - Rel. Consigliere - Rep.
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere - Ud. 09/01/2019
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere - CC
- Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27245-2014 proposto da:

[Redacted] in persona del
 legale rappresentante pro tempore, elettivamente
 domiciliata in [Redacted], presso
 l'avvocato ANNA TERESA LAURORA, rappresentato e difeso
 dall'avvocato ROSSANA CATALDI;

- ricorrente -

contro

2019

[Redacted] elettivamente domiciliato in [Redacted],

46

[Redacted] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
 SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
 dall'avvocato [Redacted];

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 720/2014 della CORTE D'APPELLO
di TORINO, depositata il 11/08/2014, R.G.N. 535/2013.

RILEVATO CHE:

1. con sentenza in data 11.8.2014, la Corte di appello di Torino respingeva il gravame proposto da [REDACTED]. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che, in accoglimento del ricorso proposto da [REDACTED], aveva condannato la società al pagamento, in favore del lavoratore, della somma di euro 2538,90, oltre interessi legali, a titolo indennizzo per l'invalidità temporanea dal predetto sofferta in relazione ai danni subiti in conseguenza delle condizioni lavorative cui era stato sottoposto;

2. la Corte osservava che l'istruttoria orale svoltasi in primo grado aveva confermato le circostanze indicate nei capitoli di prova, evidenziando: che le operazioni di carico e scarico dei pacchi della corrispondenza, cui era addetto il [REDACTED] nella qualità di furgonista, erano svolte con l'ausilio di carretti a traino o a spinta, che negli uffici di destinazione non vi erano carrelli, che il peso dei plichi variava, ma che di fatto non era osservata la direttiva di non superare i 30 Kg. per ciascuno e che, anzi, tale limite era spesso superato, che per ogni turno le uscite erano molteplici presso i vari uffici postali e che tutto ciò confortava le valutazioni espresse dal Tribunale quanto alla condotta omissiva posta in essere dalla società, in violazione della clausola generale di cui all'art. 2087 c.c.;

3. le censure erano respinte anche in relazione agli ulteriori rilievi della società, che non aveva evidenziato errori diagnostici o contraddizioni nello sviluppo dell'esame e nelle conclusioni del CTU medico legale, il quale aveva rilevato esiti patologici quali spondilodiscoartrosi e anterolistesi, rispetto ai quali - avuto riguardo all'indennizzo prestato dall'INAIL per la malattia professionale, maggiore di quello da riconoscere a titolo di risarcimento del danno da parte di [REDACTED], pure a seguito di personalizzazione - residuava solo

l'indennizzo giornaliero per inabilità temporanea, liquidato correttamente dal Tribunale;

4. di tale decisione domanda la cassazione [redacted], affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Piras.

CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo, è dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all'affermata responsabilità, ai sensi dell'art. 2087 c.c., con riferimento agli artt. 47 e 48 d.P.R. 626/94, sostenendosi che la valutazione di alcuni fatti storici, considerati nel loro insieme, portava a concludere che la riconosciuta malattia professionale non era derivata da condizioni di insicurezza o insalubrità dell'ambiente lavorativo, essendo risultato documentalmente provato che il [redacted] era stato regolarmente sottoposto a sorveglianza sanitaria, come prescritto dalla normativa vigente, e che lo stesso era stato sempre applicato a mansioni compatibili con il suo stato di salute e di idoneità al lavoro, anche quando il medico competente ne aveva accertato una parziale inidoneità;

2. si evidenzia che la sentenza non spiega perché ha ritenuto le misure precauzionali adottate inadeguate, non considerando che all'epoca vi erano sistemi di sicurezza alternativi a quelli adottati e che la documentazione fotografica allegata e le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria avevano fornito una chiave di lettura diversa da quella contenuta in sentenza, in quanto la movimentazione dei carichi era caratterizzata dall'essere ciascun carico riferito ad un peso massimo che non superava il limite previsto dalla normativa vigente; si assume che il giudice del gravame non avrebbe considerato se i

carrelli in uso fossero non conformi alle normative vigenti e non aveva disposto c.t.u. per accertare l'entità dello sforzo richiesto per la spinta o trazione del carrello, che consentissero di mandare assolta [redacted] da qualsiasi responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c.;

3. si rileva ulteriormente che la Corte ha del tutto ignorato quanto disposto dall'Allegato VI al d.P.R. 626/94, relativo alla previsione di un peso del carico nei limiti dei 30 Kg. ed alle caratteristiche dello stesso, anche in relazione allo sforzo fisico richiesto ed alle esigenze connesse all'attività svolta. Questa era stata conforme alle prescrizioni normative anche con riguardo al predisposto documento di valutazione dei rischi e sicurezza ed alle misure organizzative adottate per ridurre al minimo i rischi di danni alla salute attraverso l'adibizione del [redacted] a compiti compatibili con l'accertato stato di parziale idoneità fisica del predetto;

4. con il secondo motivo, si lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 c.c., 48 d.P.R. 626/94, 1176 e 1218 c.c., contestandosi la mancanza di ogni considerazione circa la sussistenza del necessario nesso causale tra la patologia e l'inadempimento del datore in base ai principi dettati dalle norme da ultimo citate, evidenziandosi come la riconosciuta sussistenza di una patologia non equivalesse a provarne la riconducibilità a colpa datoriale e ponendosi richiamo a circostanze quali l'assenza dal lavoro per malattia, per 447 giorni, del lavoratore, nell'arco temporale intercorrente tra il 2006 ed il 2009, ovvero a eventi traumatici che avrebbero scatenato la patologia, non connessi all'attività lavorativa svolta;

5. motivazione apparente, ex art. 360, n. 5, c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. in relazione al criterio di

quantificazione del danno sono ascritte alla decisione impugnata nel terzo motivo, assumendosi di avere sempre contestato i conteggi di controparte, sia quanto alla personalizzazione del danno, sia quanto al danno morale, sia quanto al danno biologico per invalidità temporanea;

6. il ricorso, che presenta anche profili di inammissibilità di seguito evidenziati, è infondato;

7. le critiche formulate nel primo motivo attingono il merito della valutazione compiuta dal giudice del gravame e presuppongono una diversa combinazione degli elementi probatori rivenienti anche dalle testimonianze rese nel corso dell'istruttoria orale;

8. peraltro, la sentenza attribuisce valore non dirimente all'osservanza delle norme relative ai limiti di peso di ciascun carico, essendo stata conferita rilevanza, nell'ambito del giudizio complessivo, correttamente effettuato, all'omissione di [REDACTED] la cui organizzazione lavorativa aveva comportato per il [REDACTED], per un arco di tempo di oltre 12 anni, il continuo ricorso al sollevamento manuale di carichi costituiti dai pacchi postali ed al trasporto manuale dei carrelli con cui i pacchi erano movimentati: è stato osservato che, al di là del peso di ciascun carico, per quanto previsto dalla stessa normativa in materia, in relazione alle esigenze connesse ad attività che comportavano un rischio dorso - lombare, il lavoratore era stato esposto a sforzi fisici, troppo frequenti e prolungati, che ne avevano sollecitato, in particolare, la colonna vertebrale;

9. la Corte di appello ha, poi, evidenziato che l'esordio acuto lombalgico era compatibile temporalmente con tale ricostruzione e che nessuna critica all'elaborato del consulente aveva avanzato la società, che non aveva rilevato errori diagnostici o contraddizioni nello sviluppo dell'esame della situazione personale del [REDACTED];

10. quanto al secondo motivo, non rileva il dedotto assolvimento, da parte del datore, degli obblighi concernenti la sottoposizione del dipendente a visite di controllo sanitario o l'osservanza della normativa in tema di idoneità lavorativa alle mansioni svolte, avendo il giudice del gravame osservato come nessuna contestazione fosse stata effettuata in ordine alle conclusioni ed all'esame condotto dal C.t.u. e non potendo conferirsi rilevanza nella presente sede a circostanze mai indicate nelle fasi di merito, che, peraltro, non assumono valore in termini di decisività rispetto ad una difforme ricostruzione che conduca ad un esito del giudizio diverso da quello cui sono pervenuti i giudici del merito;

11. con riferimento al terzo motivo, in primo luogo non sono trascritte, in ossequio al principio di specificità dei motivi di ricorso, le contestazioni che la società avrebbe asseritamente avanzato rispetto a tali profili;

12. per quanto attiene alla personalizzazione del danno, la sentenza impugnata è conforme ai principi affermati da questa Corte, secondo cui "In tema di liquidazione del danno non patrimoniale per la ridotta o soppressa funzionalità di un arto in seguito ad una ingiusta lesione subita, la parte che chieda il risarcimento per pregiudizi ulteriori rispetto a quelli già forfettariamente compensati con la liquidazione attraverso i meccanismi tabellari, deve allegare altri pregiudizi di tipo esistenziale, individuando specifiche circostanze che incidano su aspetti "eccezionali" e non semplicemente quotidiani della vita, tali, per caratteristiche, dimensione od intensità ed in relazione alle proprie particolari condizioni di vita, da porli al di fuori delle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età";

13. nella specie, pertanto, non appaiono conferenti il riferimento al riconoscimento costituzionale dell'interesse violato ed alla gravità della lesione invalidante poiché, per quanto riguarda il primo, esso consente di estendere la tutela risarcitoria al danno non patrimoniale in difetto di un'espressa previsione di legge, mentre il secondo è soltanto uno dei parametri utilizzati nell'attribuzione del valore tabellare del danno non patrimoniale, sotto il profilo del danno morale soggettivo (cfr. Cass. 4.10.208 n. 24155, Cass. 7.5.2018 n. 10912, da ultimo, tra le altre);

14. nella specie sono stati allegati ritualmente elementi che comprovavano il disagio patito in relazione ad attività sportive normalmente praticate e risultano correttamente applicate le tabelle "milanesi" di liquidazione dei danni;

15. quanto al danno biologico temporaneo la censura è contraddetta da quanto affermato da questa Corte secondo cui "In tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente" (cfr. Cass. 2.3.2018 n. 4972).

16. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;

17. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002;

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma 1bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 9.1.2019

Il Presidente

Dott. Vittorio Nobile

Vittorio Nobile

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 13 MAR. 2019

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

Donatella Coletta